

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL'ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 24,
COMMA 11, LETTERE DALLA A) ALLA F),
DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88

**Regole amministrative per l'assegnazione della concessione
e la stipula della convenzione**

INDICE

1.	CONTENUTI DEL DOCUMENTO	3
2.	OGGETTO, DURATA DELLA CONCESSIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.	SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE	4
4.	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	5
5.	CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE	6
6.	INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	8
7.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI	9
8.	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	12
9.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	13
10.	GARANZIA SOSTITUTIVA DEL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	14
11.	GARANZIA PROVVISORIA	14
12.	GARANZIA A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE	15
13.	VERIFICA DEI REQUISITI ED ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE	16
14.	ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	17
	INDICE DEGLI ALLEGATI	19

1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

- 1.1. Il presente documento disciplina, ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le modalità per l'affidamento in **concessione** dell'esercizio e della raccolta a distanza dei **giochi pubblici**. In caso di discordanza tra il contenuto delle **regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione** ed il contenuto della **convenzione** è da considerare prevalente quest'ultima.
- 1.2. I termini in grassetto inclusi nel presente documento assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.
- 1.3. L'avviso della procedura, le **regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione**, le **regole tecniche per la gestione della concessione**, il nomenclatore unico delle definizioni e lo **schema di convenzione** fanno parte integrante, sostanziale e vincolante della documentazione che regola la **procedura per l'affidamento in concessione**.

2. OGGETTO, DURATA DELLA CONCESSIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 La **concessione** ha per oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio, tramite raccolta a distanza, di uno o più dei seguenti **giochi pubblici**, attraverso l'attivazione e la conduzione della **rete di gioco a distanza**:
 - giochi già in esercizio:
 - a) **scommesse sportive;**
 - b) **scommesse ippiche;**
 - c) **concorsi a pronostici sportivi ed ippici;**
 - d) **giochi di ippica nazionale;**
 - e) **giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo;**
 - f) **bingo;**
 - giochi in via di regolamentazione ed attivazione:
 - g) **scommesse su eventi simulati;**
 - h) **giochi di sorte a quota fissa;**
 - i) **giochi di carte in modalità diversa dal torneo;**

- j) **scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;**
- k) **ulteriori formule di gioco del bingo.**

AAMS, con riferimento agli andamenti della raccolta del gioco, può sospendere previo preavviso di 60 giorni, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il **concessionario**, in qualsiasi momento nel periodo di validità ed efficacia della **concessione**, la commercializzazione di uno o più giochi oggetto della **concessione**.

Il numero massimo delle **concessioni** da attribuire con la presente procedura, ai soggetti in possesso dei requisiti, è stabilito in 200 (duecento) in fase di prima applicazione, per i soggetti non già titolari di precedenti concessioni rilasciate da **AAMS** e fino a concorrenza delle richieste per i soggetti già concessionari.

- 2.2 La concessione ha durata ed efficacia pari a nove anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
- 2.3 Nell'allegato 5 sono riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, i principali riferimenti normativi che disciplinano l'oggetto della **concessione**.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

- 3.1 Possono partecipare alla procedura di affidamento della **concessione** le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi e le società costituenti. Le società di persone devono obbligarsi a trasformarsi in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, prima della sottoscrizione della **convenzione**, pena il diniego alla stipula della stessa. Le imprese individuali, le società costituenti, i consorzi e le società consortili di persone devono espressamente obbligarsi a costituirsi in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, prima della sottoscrizione della **convenzione**, pena il diniego alla stipula della stessa.

I soggetti aventi forma giuridica di società di capitali devono avere sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della **concessione** ed alla sottoscrizione della relativa **convenzione**.

- 3.2 La partecipazione alla **procedura di affidamento in concessione** è aperta:
 - a) agli operatori di gioco che esercitano, in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, sulla base di una concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciati dall'autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa, almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da **AAMS**, e che possiedono tutti i requisiti e rispettano le condizioni illustrate nei capitoli successivi, e che hanno conseguito un ammontare complessivo di **ricavi** da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), anche per il tramite di

società controllanti, controllate o collegate, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

- b) fuori dai casi di cui alla lettera a), ai soggetti in possesso, anche per il tramite di società controllanti o controllate o collegate, di una capacità tecnico-infrastrutturale, in settori diversi dal gioco ovvero in attività di gioco offerte al di fuori dello Spazio economico europeo o in attività di gioco offerte nello Spazio economico europeo con ammontare complessivo di **ricavi** relativo al biennio precedente la data di presentazione della domanda inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione-cinquecentomila/00), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, della predetta legge, attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe e che prestino all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione-cinquecentomila/00).

3.3 Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi pubblici attraverso rete fisica, ferma restando per i soggetti ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al paragrafo 2.1 la possibilità di sottoscrivere l'atto di integrazione della convenzione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dell'articolo 24 commi da 11 a 26 della legge n. 88 del 2009, nei termini di cui al decreto direttoriale 8 febbraio 2011 prot. n. 2011/190/CGV e con le modalità illustrate nella **procedura di integrazione della convenzione** di concessione.

3.4 Per tutta la durata della **procedura di affidamento in concessione** e comunque fino alla sottoscrizione della **convenzione**, non è consentita, salvo autorizzazione espressa di **AAMS**, la sostituzione delle imprese partecipanti alla società consortile, al consorzio, alla società costituenda, né la riduzione o l'incremento del numero dei soggetti partecipanti. Ciascun soggetto partecipante alla società costituenda dichiara espressamente ed incondizionatamente di rispondere, in solido con gli altri partecipanti alla società costituenda, delle obbligazioni e degli impegni assunti in relazione alla procedura di affidamento in concessione.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

L'affidamento in **concessione** ai soggetti di cui al capitolo 3 è subordinato al possesso da parte del soggetto partecipante, ovvero dei soggetti che congiuntamente partecipano alla procedura di affidamento in **concessione** dei requisiti indicati al capitolo 3 nonché indicati nella domanda, il cui schema è riportato negli allegati da 1 a 4 del presente documento e nel seguito elencati:

- a) l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- c) l'impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza, previste dalla vigente normativa dello Stato in cui è stabilita, né ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- d) l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione che ha bandito la procedura selettiva, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- f) l'impresa non ha reso nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso della procedura false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, indette da **AAMS**;
- g) l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ove previsto;
- h) l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- i) l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- j) nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; la dichiarazione deve essere rilasciata anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura; qualora, nei confronti di tali soggetti, siano stati emessi i predetti provvedimenti giurisdizionali, l'impresa è tenuta a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- k) non gestisce in maniera diretta od indiretta organizzazioni od attività sportive o comunque altre attività i cui esiti siano oggetto di **giochi pubblici**, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per gli ippodromi, né possiede partecipazioni in società o associazioni sportive esercenti attività i cui esiti siano oggetto di scommesse a quota fissa su eventi sportivi;
- l) nei confronti del titolare dell'impresa e dei suoi organi direttivi e rappresentanti, anche se cessati dalla carica nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura, non ricorrono le cause ostative previste dall'articolo 38, lett. b), c) ed m-ter) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L'affidamento in **concessione** ai soggetti di cui al capitolo 3 è subordinato anche alla sussistenza delle condizioni e all'assolvimento degli oneri di seguito riportati:

1. versamento, all'atto della comunicazione di superamento della verifica di cui al capitolo 13, di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari a:
 - a) euro 50.000,00 (cinquantamila/00), più IVA, per i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettere a) e b), della legge n. 88 del 2009, relativamente alle domande di concessione riferite ai giochi di cui al paragrafo 2.1, lettere f) e k);
 - b) euro 300.000,00 (trecentomila/00), più IVA, per i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettere a) e b), della legge n. 88 del 2009, relativamente alle domande di concessione riferite ai giochi di cui al paragrafo 2.1, lettere dalla a) alla e) e lettere dalla g) alla j);
 - c) euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), più IVA, per i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettere a) e b), della legge n. 88 del 2009, relativamente alle domande di concessione riferite ai giochi di cui al paragrafo 2.1, lettere dalla a) alla k);

Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo V, capitolo 2337 e la seguente causale: *“A favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze: importo del corrispettivo della concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici - articolo 24 della legge 88/09”*.

2. regolarità dei pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate in relazione a concessioni da essi precedentemente conseguite aventi ad oggetto l'esercizio dei giochi indicati al paragrafo 2.1. Non costituiscono impedimento alla partecipazione gli omessi pagamenti di somme dovute, non effettuati in quanto compensati o in corso di compensazione con i crediti riconosciuti da lodi arbitrali emessi prima dell'avvio della **procedura di affidamento in concessione**;
3. esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un ammontare complessivo di **ricavi** derivante da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

4. fuori dai casi di cui al precedente punto 3, possesso, anche per il tramite di società controllanti o controllate o collegate, di una capacità tecnico-infrastrutturale, in settori diversi dal gioco ovvero in attività di gioco offerte al di fuori dello Spazio economico europeo o in attività di gioco offerte nello Spazio economico europeo con ammontare complessivo di **ricavi** relativo agli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b) della Legge 7 luglio 2009, n.88, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00);
5. residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, comprovata da dichiarazione giurata del soggetto partecipante (o resa secondo le modalità dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita) ovvero da attestazione di un organo tecnico abilitato o attestazione di un Organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita.

6. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

- 6.1 I documenti necessari per partecipare alla **procedura di affidamento in concessione**, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono disponibili sul sito www.aams.gov.it
- 6.2 All'indirizzo di posta elettronica giochi.concessionidistanza@aams.it, dal lunedì al venerdì, può essere richiesto ogni ulteriore chiarimento circa la **procedura di affidamento in concessione** fino al 24 marzo 2011. Le richieste di chiarimento devono essere effettuate in lingua italiana e devono riportare l'indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere la risposta, nonché il nominativo di un referente del soggetto che intende partecipare alla **procedura di affidamento in concessione** ed il relativo recapito telefonico. **AAMS** provvede ad inviare le risposte in lingua italiana, dal lunedì al venerdì, mediante posta elettronica nonché, al fine di renderle note a tutti i soggetti che ne abbiano interesse, a pubblicarle in forma impersonale sul sito www.aams.gov.it

AAMS si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per essa o per i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo precontrattuale, di selezionare le richieste di chiarimento alle quali dare risposta e di fornire risposte comuni a richieste di chiarimento riferite agli stessi contenuti.

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI

- 7.1 I soggetti partecipanti alla procedura sono tenuti a presentare, con le modalità e nei termini indicati nel capitolo 9, la domanda di partecipazione che deve essere, pena l'esclusione, sottoscritta per accettazione in originale in ogni sua pagina dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana e, a seconda del soggetto che chiede di partecipare alla **procedura di affidamento in concessione**, conforme allo "*Schema di domanda di partecipazione*", di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, resi disponibili da **AAMS** sul proprio sito istituzionale. La domanda di partecipazione deve essere corredata dei seguenti allegati:
- a) certificazione dell'idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti, di cui alla **procedura di affidamento in concessione**, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
 - b) **regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, regole tecniche per la gestione della concessione, schema di convenzione**, sottoscritti per accettazione in originale in ogni pagina, inclusi gli allegati, da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata; la sottoscrizione costituisce dichiarazione, da parte del soggetto partecipante, di ben conoscere ed intendere integralmente la documentazione sottoscritta avendola esaminata in ogni sua parte, accettando, senza riserve ed incondizionatamente, tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in essa contenute;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo e, se previsto, dello statuto del soggetto partecipante, nel caso di società di persone, di società di capitali, di società consortile o di consorzio, ovvero di ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di **società costituenda**;
 - d) idoneo documento comprovante che il soggetto partecipante è un operatore di gioco che esercita, in Italia o negli Stati dello Spazio economico europeo, sulla base di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui ha sede legale o, eventualmente, sede operativa, almeno una tipologia di gioco tra quelle oggetto della **procedura di affidamento in concessione** o tra le altre facenti parte del portafoglio giochi gestito da **AAMS**; tale requisito:
 - i. può essere posseduto anche per il tramite di società, direttamente controllanti o controllate o collegate in Italia od in altro Stato dello Spazio economico europeo;

- ii. deve essere posseduto, nel caso di società consortili o di consorzi o di **società costituenda**, autonomamente da almeno una delle imprese partecipanti che, nell'ambito del consorzio o della società, detiene una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e che dovrà essere detenuta dalla medesima anche all'interno della società affidataria della **concessione** che dovrà essere costituita in società di capitali, secondo quanto disposto al paragrafo 3.1;
- e) idonea documentazione comprovante il conseguimento, nel complesso del biennio precedente all'anno di presentazione della domanda, di **ricavi** come operatore di gioco almeno pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00); tale requisito può essere posseduto anche per il tramite di società direttamente controllanti o controllate o collegate, in Italia od in altro Stato dello Spazio economico europeo; nel caso di società consortili o di consorzi o di **società costituenti**, il requisito del conseguimento dei **ricavi** può essere posseduto da una o, anche cumulativamente, da più imprese partecipanti;
- f) ovvero, in alternativa rispetto a quanto previsto alle precedenti lettere d) ed e), idonea relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente comprovante che il soggetto partecipante è in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11 della predetta legge, attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe, unitamente al rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), le cui caratteristiche sono definite nel capitolo 10;
- g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
- h) garanzia provvisoria per la partecipazione alla **procedura di affidamento in concessione** avente le caratteristiche indicate al capitolo 11;
- i) documentazione comprovante il versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di cui al capitolo 8;

- j) dichiarazione giurata della residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (o resa secondo le modalità dello Stato in cui le infrastrutture sono stabilite), ovvero attestazione di un organo tecnico abilitato o attestazione di un Organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita;
 - k) dichiarazione di non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, rilasciate dai componenti degli organi di amministrazione della società o dai rappresentanti anche cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura.
- 7.2 Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui ai punti a), c), d), e), f), h) ed i), qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano.
- 7.3 **AAMS**, in caso di incompletezza della domanda ovvero di irregolarità della documentazione, chiede la regolarizzazione della stessa e, in tal caso, i termini di attuazione dell'istruttoria di cui al paragrafo 13.2, sono sospesi fino alla data di regolarizzazione della documentazione.
- 7.4 Resta altresì salva la facoltà da parte di **AAMS**, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione ed i relativi allegati, di richiedere nel corso della procedura di affidamento della concessione il rilascio di ulteriore documentazione.
- 7.5 In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui ai capitoli 4 e 5 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ma con la produzione dei documenti e delle attestazioni elencate nel paragrafo 7.1.
- 7.6 La sottoscrizione della domanda di partecipazione implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente, per l'intera durata della **concessione**, degli obblighi elencati dall'articolo 24, comma 17 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

- 7.7 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, **AAMS**, quale titolare del trattamento dei dati forniti nella domanda di partecipazione informa i soggetti partecipanti che tali dati vengono utilizzati ai soli fini della partecipazione alla **procedura di affidamento in concessione** e che tali dati vengono trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’altra documentazione allegata, i soggetti partecipanti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

8. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

- 8.1 I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare, in allegato alla domanda di partecipazione, la ricevuta in originale del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità che nel caso di società è quello del legale rappresentante.
- 8.2 I soggetti partecipanti, ai fini del versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi online al “servizio di riscossione”, disponibile sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal 1 maggio 2010, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. Il pagamento del contributo, pari ad euro 200,00 (duecento/00), deve essere effettuato entro la data della presentazione della domanda.

Per effettuare il pagamento gli operatori economici dovranno collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che per la presente procedura di affidamento in concessione è: 08912055A0 Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti di vendita convenzionati. Sono quindi consentite due modalità:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini con il modello rilasciato dal portale dell’AVCP.

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare alla documentazione copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino ovvero ricevuta di pagamento online), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo è causa di esclusione dalla **procedura di affidamento in concessione**.

- 8.3 Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale di versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
- 8.4 Per ulteriori ragguagli è possibile accedere al sito web dell'Autorità (www.avcp.it), nel quale sono disponibili le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Per informazioni e chiarimenti è attivo il Contact Center dell'Autorità, al numero verde 800-896936.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 9.1 L'amministrazione concedente è il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (**AAMS**). La struttura organizzativa responsabile è la Direzione per i giochi. Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dirigente dell'ufficio 10 della Direzione per i giochi.
- 9.2 Per partecipare alla **procedura di affidamento in concessione** il soggetto partecipante deve far pervenire la domanda di partecipazione a propria cura, spese e rischi, giuridici ed economici, a partire dal giorno 9 marzo 2011 e fino alle ore 13,00 del 30 dicembre 2011, fermo restando il limite quantitativo di attribuibilità delle concessioni previsto al paragrafo 2.1.
- 9.3 La domanda, di cui al precedente capitolo 7, deve pervenire al seguente indirizzo:

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Direzione per i giochi – Ufficio 10

Via della Luce, 34/a bis – 00153 Roma – Italia.

- 9.4 La domanda – che dovrà recare sulla busta che la contiene l'indicazione del mittente e la dicitura "*Procedura di affidamento in concessione dell'esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009, n. 88*" nonché il numero dell'eventuale concessione già precedentemente rilasciata da **AAMS** – deve pervenire mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati, agenzie di recapito ovvero può essere consegnato a mano.

9.5 La consegna a mano della domanda e dei relativi allegati potrà avvenire esclusivamente il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; il mercoledì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In tal caso è contestualmente rilasciata al latore, da parte di **AAMS**, apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora di consegna e del numero progressivo di presentazione.

La ricezione della domanda è annotata, nel giorno stesso in cui essa ha luogo, in apposito elenco, tenuto anche con modalità informatiche.

9.6 L'invio della domanda rimane a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di **AAMS** nel caso in cui la domanda stessa, indipendentemente dalla modalità di invio utilizzata, non pervenga all'amministrazione.

10. GARANZIA SOSTITUTIVA DEL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

10.1 I soggetti di cui al paragrafo 3.2, lettera b), in sostituzione del requisito di capacità economica finanziaria sono tenuti a rilasciare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta, di durata biennale, di importo pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

10.2 A tal fine, il soggetto partecipante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante la prestazione di una cauzione costituita in numerario o titoli di Stato, ovvero di una fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazioni, nella forma della garanzia autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile.

10.3 La garanzia deve avere efficacia e validità per un periodo di due anni dalla presentazione della domanda di partecipazione ed ha come oggetto la solidità economica e la continuità dell'esercizio dell'attività dimostrata dalla capacità di adempiere alle obbligazioni della **convenzione** con valore integrativo per la parte eccedente le garanzie già previste dalla **convenzione**.

11. GARANZIA PROVVISORIA

11.1 La garanzia provvisoria garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino all'atto della sottoscrizione della convenzione.

- 11.2 Il soggetto partecipante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria costituita in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazioni, nella forma della garanzia autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile. L'importo di tale garanzia provvisoria deve essere pari alla metà del contributo dovuto per le tipologie dei giochi richiesti ed indicato nel paragrafo 5.1 e comunque non inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00).
- 11.3 La garanzia provvisoria deve avere efficacia e validità per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda di partecipazione e deve essere rinnovata, qualora la stipula della **convenzione** non avvenga entro il detto termine, fino alla data della stipula medesima.
- 11.4 La garanzia provvisoria è svincolata:
- a) in caso di mancata assegnazione della **concessione**, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di diniego ovvero dalla data di completamento del periodo di istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo da parte di **AAMS**;
 - b) in caso di aggiudicazione della **concessione**, entro 30 giorni dalla data di stipula della convenzione.

12. GARANZIA A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE

- 12.1 Il **concessionario** presta la garanzia definitiva, di cui all'articolo 15 dell'atto di **convenzione**, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.
- 12.2 Costituisce oggetto della garanzia il corretto adempimento degli obblighi relativi all'esercizio dei giochi pubblici ed alla conduzione della **rete di gioco a distanza**. Tale garanzia, da presentare per la sottoscrizione dell'atto di **convenzione** copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali, i seguenti specifici obblighi:

- a) il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di **concessione** e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici per tutta la durata della **concessione**;
- b) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei consumatori da parte del **cessionario**.

L'importo della garanzia, la durata e le ulteriori caratteristiche e modalità sono riportate nel citato articolo 15 dell'atto di **convenzione**.

13. VERIFICA DEI REQUISITI ED ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

- 13.1 La **procedura di affidamento in concessione** è avviata, presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Via della Luce, 34/a bis - 00153 ROMA, all'atto della ricezione delle domande di partecipazione previste dal capitolo 7.
- 13.2 Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di partecipazione, **AAMS**, avvalendosi di una apposita commissione di selezione, verifica l'esistenza della documentazione nonché il possesso dei requisiti richiesti e l'adempimento delle condizioni e degli oneri prescritti. Saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza del numero di 200, le domande prodotte dai soggetti non già titolari di precedenti concessioni rilasciate da **AAMS**. L'esame di eventuali domande che superano il limite di 200, sarà rinviato all'espletamento di una successiva procedura di affidamento. Le domande prodotte dai soggetti già titolari di precedenti concessioni rilasciate da **AAMS**, saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza delle domande presentate. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione, fermo restando l'ordine cronologico assegnato alla domanda. Il termine è altresì sospeso in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta fino alla loro ricezione.
- 13.3 In caso di esito favorevole dell'esame, **AAMS** aggiudica la **concessione** e ne pubblica gli estremi sul proprio sito web.
- 13.4 Decorso il termine massimo di novanta giorni previsto per l'istruttoria delle domande di **concessione** senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di **concessione** si intende respinta.

14. ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

- 14.1 La stipula della **convenzione** che perfeziona la **procedura di affidamento della concessione** è successiva alla comunicazione da parte di **AAMS**, nelle forme di cui al paragrafo 13.3, della verifica positiva del possesso del titolo all'assegnazione della **concessione**.
- 14.2 La sottoscrizione della **convenzione** è subordinata alla presentazione ad **AAMS**, entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al paragrafo 14.1, di:
- a) documentazione comprovante la prestazione, ad esclusivo favore di **AAMS**, della garanzia di cui al paragrafo 12.1;
 - b) ricevuta in originale del versamento ad **AAMS** del corrispettivo di cui al paragrafo 5.1;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società di capitali, costituita ai sensi del paragrafo 3.1, nonché degli atti di conferimento dei poteri al legale rappresentante della società di capitali costituita, esclusivamente per i soggetti che hanno partecipato alla **procedura di affidamento in concessione** come imprese individuali, società di persone, società consortili di persone o società costituende;
 - d) certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che, nei confronti della società di capitali o consortile o del consorzio, non sono in corso procedimenti di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
 - e) certificati del casellario giudiziale, rilasciati per tutti i componenti dell'organo di amministrazione e per i rappresentanti legali, ovvero, nell'ipotesi che alcuni partecipanti siano cittadini stranieri, dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'insussistenza di procedimenti penali conclusi con sentenza di condanna, ovvero, in caso contrario, dichiarazione attestante l'oggetto della condanna, con firma autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati dall'articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso tale dichiarazione sia resa nel territorio nazionale. Ove tale dichiarazione sia resa all'estero, essa deve essere legalizzata dagli organismi di cui all'articolo 33 del medesimo Testo Unico; tale dichiarazione potrà essere sottoposta, successivamente alla sottoscrizione della **convenzione**, a verifica da parte di **AAMS** attraverso le autorità consolari italiane competenti per territorio;

- f) certificato di data non anteriore a sei mesi di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, riportante l'apposita dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le imprese non residenti in Italia devono produrre certificato d'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali esistenti nei rispettivi Stati di residenza o certificato equipollente o dichiarazione giurata;
 - g) comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
 - h) certificazione di regolarità contributiva rilasciata dai competenti istituti previdenziali ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266 ovvero, nel caso di partecipanti non residenti in Italia, atto o dichiarazione equipollente;
 - i) tre esemplari dello schema di **atto di convenzione**, compilati soltanto nel frontespizio esclusivamente nella parte relativa alla società, sottoscritti per esteso in ogni pagina compresi gli allegati che saranno completati, datati e controfirmati dal rappresentante di **AAMS**.
- 14.3 Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui al paragrafo 14.2, qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano.
- 14.4 La documentazione indicata al presente capitolo deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario nei termini di cui al paragrafo 14.2, fermo restando che, ove tale termine non venga rispettato ovvero il soggetto non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, la **concessione** non è assegnata. Resta salva la facoltà per **AAMS** di richiedere, ai fini della sottoscrizione della **convenzione**, il rilascio di ulteriore documentazione ad integrazione di quanto inviato ovvero la regolarizzazione della documentazione prodotta.
- 14.5 Al termine della procedura di stipula della **convenzione AAMS** provvede alla pubblicazione degli estremi identificativi del **concessionario** nell'elenco dei **concessionari** nel proprio sito web.

INDICE DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1	SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DA IMPRESA INDIVIDUALE, SOCIETÀ DI PERSONE O SOCIETÀ DI CAPITALI
ALLEGATO 2	SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DA SOCIETÀ CONSORTILE
ALLEGATO 3	SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DA CONSORZIO
ALLEGATO 4	SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DA SOCIETÀ COSTITUENDA
ALLEGATO 5	RIFERIMENTI NORMATIVI